



Studio Dell'Orto - Via Gramsci 9 - 20831 Seregno

Tel. (0362) 327585 r.a. Telefax 220505 – internet: www.studiodellorto.it

A tutte le aziende

Loro sedi

Seregno, 07/06/2024

Oggetto: *Pagamento retribuzioni – rinuncia al preavviso – INL e vigilanza – Dimissioni con figli minori di 3 anni, Licenziamento GMO – Decreto “Coesione”.*

Pagamento retribuzioni – (Cass. 10663 del 19/04/24) Oltre a consegnare il prospetto con gli elementi della retribuzione, il datore di lavoro deve fornire idonea e rigorosa documentazione dei pagamenti eseguiti in relazione ai singoli crediti. La firma del lavoratore sul prospetto attesta soltanto la ricevuta del prospetto, non del contenuto. Sono vietati i pagamenti in contanti.

Rinuncia al preavviso – (Cass. 6782/24) La Corte ha sancito che la rinuncia del datore di lavoro al preavviso a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto al conseguimento dell'indennità da parte del lavoratore e nemmeno della contribuzione.

INL e vigilanza – Le linee guida per la vigilanza 2024 prevedono in primo luogo il rapporto irregolare, la genuinità degli appalti, la esternalizzazione della mano d'opera dei distacchi, tirocini, alternanza scuola lavoro, in particolare sulla sicurezza.

Dimissioni con figli minori di 3 anni – (Nota INL 862 del 08/05/24) L'Ispettorato ribadisce che l'efficacia delle dimissioni di genitori con figli con meno di 3 anni è subordinate alla convalida dell'INL competente per territorio e che quindi sono superflue le dimissioni on line.

Licenziamento GMO – (Cass. civ. 6552/24) – Il datore di lavoro dovrà fornire prova dell'impossibilità del repaceage ed in particolare, di aver prospettato al lavoratore la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale.

Decreto “Coesione”. (DL 60 del 7/05/2024) prevede, tra l'altro, misure a sostegno dell'autoimpiego, nei limiti di spesa previsti dal settembre 2024 a dic. 2025, che risultano di rilevante complessità di applicazione e che sintetizzo come segue: *Bonus giovani* (art. 22) riguarda giovani under 35 di primo impiego o apprendisti che non hanno conseguito la qualifica, esclusi dirigenti e domestici. Il beneficio contributivo è il 100% dei contributi INPS fatta eccezione per le prestazioni pensionistiche per 24 mesi, oltre a 500 € mensili (650 nelle regioni del sud). *Bonus donne* (art. 23) Si intendono donne di qualsiasi età prive di impiego da 24 mesi che comportano un incremento occupazionale netto sulla base della differenza rilevata per ciascun mese ed il numero dei lavoratori dei 12 mesi precedenti. Il beneficio contributivo è il 100% dei contributi INPS fatta eccezione delle prestazioni pensionistiche, oltre a 650 e mensili. Sono inoltre previsti *bonus per le zone speciali del mezzogiorno* (art. 24) e *incentivo per assunzioni nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica* (art. 21). Tutte le nuove agevolazioni danno inoltre diritto a fruire, contestualmente, a due ulteriori benefici di natura diversa: **1.** super deduzione del costo del lavoro (art. 4, Dlgs 216/2023), ovvero la maggiorazione del 20 o 30% della deduzione del costo del personale riferibile all'incremento occupazionale rilevato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, rispetto a quello precedente, secondo le regole indicate nel medesimo articolo 4; **2.** la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 o 2028 a seconda del caso, considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando lo sgravio contributivo prescelto. Rimane inteso tuttavia che il saldo dell'imposta sarà calcolato in maniera puntuale sui valori effettivi.